REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/93 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 1993

recante modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per le importazioni in Portogallo di ortofrutticoli freschi, nonché modifiche dell'applicabilità di taluni regolamenti riguardanti, da un lato, il meccanismo complementare agli scambi di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, di prodotti della floricoltura e di piante vive e, dall'altro, il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli dal Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3651/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi tra il Portogallo e gli altri Stati membri (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 745/93 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 742/93 del Consiglio (3) ha abolito il meccanismo di compensazione per gli scambi di ortofrutticoli tra il Portogallo e gli altri Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 (5), stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi istituito dal regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio (6); che tali modalità riguardano diverse situazioni tra cui quelle rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90; che, previe alcune modifiche, il regolamento (CEE) n. 574/86 può pertanto essere utilizzato ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90;

considerando che l'ambito d'applicazione del meccanismo complementare vigente per gli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri è stata ridotta in maniera sostanziale per gli ortofrutticoli con il regolamento (CEE) n. 743/93 del Consiglio (7); che, a norma di quest'ultimo regolamento, il meccanismo complementare relativo agli scambi per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli istituito dal regolamento (CEE) n. 641/86 della Commissione (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3836/92 (9), non può più essere applicato;

considerando che il meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli originari del Portogallo è stato soppresso; che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione recante modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo (10) non può più essere applicato; che non possono più essere applicati nemmeno i prezzi di offerta comunitari fissati per il 1993;

considerando che il meccanismo di compensazione all'importazione di piante vive e di prodotti della floricoltura è stato soppresso;

considerando che, ai fini della certezza del diritto, è opportuno elencare tutti i regolamenti che in seguito alle decisioni adottate dal Consiglio il 17 marzo 1993 sono privi di base giuridica e non possono pertanto più essere applicati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per gli ortofrutticoli, per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 574/86 si applicano, per quanto di ragione, per il meccanismo complementare relativo agli scambi istituito dal regolamento (CEE) n. 3651/90, salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3651/90 e dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 574/86, è considerata dichiarazione di immissione in consumo in Portogallo la copia numero 4 del documento di transito comunitario interno, vistata dall'ufficio di destinazione, da utilizzare a norma delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2726/90 (11).

Le disposizioni del primo comma non precludono il ricorso alle procedure semplificate di transito comunitario. Esse non possono comunque costituire motivo di controlli alla frontiera.

(1) GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 24.
(2) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 12.
(3) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 8.
(4) GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(6) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(7) GU n. L 77 del 31. 3. 1993, pag. 9.
(8) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 34.
(9) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 62.
(10) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.
(11) GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

Articolo 2

Non sono più applicabili i seguenti regolamenti della Commissione :

— regolamento (CEE) n. 641/86, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per i prodotti del settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli importati in Portogallo che figurano nell'allegato XXII dell'atto di adesione ;

— regolamento (CEE) n. 643/86, del 28 febbraio 1986, che fissa le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, menzionati nell'allegato XXII dell'atto di adesione (1) ;

— regolamento (CEE) n. 3820/90, del 19 dicembre 1990, recante modalità di applicazione del meccanismo di compensazione all'importazione di ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo ;

— regolamento (CEE) n. 1412/92, del 27 maggio 1992, che fissa, per la campagna 1992/93, i prezzi d'offerta comunitari dei limoni applicabili per la Spagna e il Portogallo (2) ;

— regolamento (CEE) n. 1676/92, del 29 giugno 1992, che fissa per la campagna 1992/93 i prezzi d'offerta comunitari delle mele, applicabili per la Spagna e il Portogallo (3) ;

— regolamento (CEE) n. 1677/92, del 29 giugno 1992, che fissa per la campagna 1992/93 i prezzi d'offerta comunitari delle pere, applicabili per la Spagna e il Portogallo (4) ;

— regolamento (CEE) n. 3139/92, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/93, i prezzi d'offerta comunitari dei carciofi, applicabili per la Spagna e il Portogallo (5) ;

— regolamento (CEE) n. 3141/92, del 29 ottobre 1992, che fissa, per la campagna 1992/93, i prezzi d'offerta comunitari delle lattughe a cappuccio, applicabili per la Spagna e il Portogallo (6) ;

— regolamento (CEE) n. 3403/92, del 26 novembre 1992, che fissa, per la campagna 1992/93, il prezzo d'offerta comunitario delle arance dolci, applicabile per la Spagna e il Portogallo (7) ;

— regolamento (CEE) n. 289/93, del 9 febbraio 1993, che fissa, per la campagna 1993, i prezzi d'offerta comunitari vigenti per i cetrioli nei confronti del Portogallo (8).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
(2) GU n. L 146 del 28. 5. 1992, pag. 69.
(3) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 11.
(4) GU n. L 176 del 30. 6. 1992, pag. 13.
(5) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 31.
(6) GU n. L 313 del 30. 10. 1992, pag. 35.
(7) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 23.
(8) GU n. L 34 del 10. 2. 1993, pag. 11.